



Prot. n. 114/2022

Al Direttore Generale dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale

Agostino Curreli

agricoltura@pec.regione.sardegna.it

agcurreli@regione.sardegna.it

E, p.c.

Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro- pastorale

Gabriella Murgia

agr.assessore@pec.regione.sardegna.it

agr.assessore@regione.sardegna.it

E, p.c.

Direzione Generale dei Servizi Finanziari

prog.servfin.dec@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Ricorso Gerarchico avverso la Determinazione Prot. n. 13009 – rep. n. 431 - del 23 giugno 2022 del Direttore del Servizio Sviluppo Territori e delle Comunità Rurali avente ad oggetto “Finanziamento spese di gestione dei Gruppi di azione locale - GAL Marghine -Annualità 2019 - Revoca assegnazione risorse (determinazione n. 739/21697 del 12.12.2019)”

per il GAL Marghine (codice fiscale 93036330913), corrente in Macomer (NU) nel Corso Umberto I n. 186, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Sergio Sulas (codice fiscale SLS SRG 65S16 A948D), con domicilio digitale eletto corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata galmarghinepec@pec.it

PREMESSO

Che la legge regionale del 29 novembre 2019 (IV° variazione al bilancio 2019-2021) ha autorizzato per il 2019 e il 2020 la spesa di euro 850.000 per il finanziamento delle spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale, riconoscendo ad ognuno dei 17 GAL operanti nel territorio regionale l’importo di € 50.000 per anno;

Che la Giunta regionale ha poi stabilito che tali risorse dovessero essere prioritariamente utilizzate per la copertura dei maggiori oneri derivanti ai GAL dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 48 del



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





Regolamento (UE) 809/2014, il quale detta disposizioni relative ai controlli amministrativi tesi a verificare la conformità delle operazioni finanziate con il diritto comunitario, nazionale e con il pertinente Programma di Sviluppo Rurale per i criteri di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi dei beneficiari etc.;

Che il 12/02/2020 viene eseguito un bonifico a favore del GAL Marghine di € 50.000,00 da parte della RAS con causale L.R. 6/12/2019 N. 20 Art. 3 C. 26 Spese Gestione GAL, bonifico che viene comunicato con la nota n. 2908 del 18/02/2020 del Servizio Sviluppo dei Territori e delle comunità rurali. In quest'ultima si specifica che *“Con successiva nota saranno fornite specifiche indicazioni finalizzate ad evitare forme di sovracompensazione e/o doppio finanziamento tra le risorse stanziare”*;

Che il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali con nota n. 5553 del 07/04/2020 e con nota n. 13495 del 14/07/2020 ha dettato le istruzioni e le modalità operative per la rendicontazione delle spese sui fondi regionali assegnati prevedendo spese legali e consulenza giuridica stragiudiziale legate a eventuali contenziosi nascenti dall'attività di cui all'articolo 48 del Regolamento (UE) 809/2014;

Che il GAL Marghine, su richiesta del Servizio con la nota n. 13495 del 14/07/2020, con nota n. 159 del 03/08/2020 ha trasmesso la relazione sull'utilizzo dei fondi regionali che prevedeva, tra le altre, la spesa sostenuta per far fronte alle consulenze stragiudiziali e giudiziali relative al ricorso al TAR Sardegna per difendere i bandi pubblicati, le istruttorie sulle domande di sostegno concluse, gli atti di concessione emanati, insomma la vita stessa del GAL come beneficiario della Mis. 19 del PSR;

Che a seguito del sollecito del GAL Marghine sugli esiti dell'istruttoria con nota n. 12/2021 del 03/05/2021, con nota n. 13137 del 06/07/2021 del Servizio perviene la prima richiesta di integrazioni sulla relazione, a cui il GAL ha prontamente risposto con nota n. 147/2021 del 23/07/2021;

Che a novembre del 2021 con nota n. 21333 del 11/11/2021 il Servizio (senza motivarlo) ritiene che le fatture presentate a rendiconto per consulenze stragiudiziali e giudiziali dovute per il ricorso al TAR di cui sopra, sarebbero spese di gestione relative a *“materie in alcun modo riconducibili all'attività di cui all'articolo 48 del Regolamento (UE) 809/2014”*, senza peraltro indicare dove potessero rendicontarsi queste spese di gestione considerato che non c'è *sovracompensazione e/o doppio finanziamento* e che sicuramente non si tratta di spese di gestione del GAL per consulenze estranee al PSR;

Che Il GAL Marghine su questi fondi, ha speso esattamente come da relazione preventiva presentata al Servizio, e ha inviato allo stesso le fatture delle consulenze che certificano l'avvenuta spesa;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





Che il lungo e articolato contenzioso per il quale le spese sono state sostenute, nasce dai controlli sull'ammissibilità dei beneficiari di cui all'articolo 48 del Regolamento (UE) 809/2014, con particolare riferimento agli interventi 19.2.4.1.1.1.3 e 19.2.16.2.1.1.2;

Che il GAL è vivo e continua a operare, e se il compito principale dei GAL è quello di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, nel GAL Marghine questo è stato possibile solo grazie alla definitiva bocciatura, da parte del TAR Sardegna prima e del Consiglio di Stato poi, della determinazione del Servizio che revocava al GAL l'intero finanziamento sulla Mis. 19;

Che il GAL tra le spese sostenute ha previsto una consulenza professionale ricondotta alla Categoria di spesa: "altre voci di costo, purché strettamente collegate all'attività di cui all'articolo 48 del Regolamento (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014", consulente utilizzato per l'istruttoria delle DDS;

Che per tale spesa ritenuta ammissibile dallo stesso Servizio, sono state richieste n. 2 integrazioni, alle quali il GAL Marghine ha prontamente risposto, l'ultima delle quali la n. 96_2022 trasmessa il 12.05.2022 alla mail del Servizio, non è mai stata presa in considerazione nemmeno nella Determinazione di avvio del procedimento di revoca e nella Determinazione in parola.

RICORRE

CONTRO Determinazione Prot. n. 13009 – rep. n. 431 - del 23 giugno 2022 del Direttore del Servizio Sviluppo Territori e delle Comunità Rurali avente ad oggetto "Finanziamento spese di gestione dei Gruppi di azione locale - GAL Marghine - Annualità 2019 - Revoca assegnazione risorse (determinazione n. 739/21697 del 12.12.2019)", e si rivolge a codesto **Spett.le Ufficio affinché voglia annullare o riformare il provvedimento in parola**, per i seguenti

MOTIVI

L'articolo 3 della Legge n. 241/90 sancisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato. A livello costituzionale l'obbligo di motivazione è sancito dall'articolo 97 che prescrive come l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento.

Questo atto contro il quale si ricorre non contiene l'indicazione dei motivi pertinenti e delle ragioni né la giustificazione, ossia l'indicazione dei presupposti dell'azione amministrativa. Ancora prima i soci della Fondazione di Partecipazione GAL Marghine non sono mai stati posti nella condizione di capire ciò che ha indotto la Dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, Cireddu Maria Giuseppina, ad



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





emanare l'atto di Revoca assegnazione risorse (determinazione n. 739/21697 del 12.12.2019), le ragioni che vi sono sottese **e i possibili rimedi esperibili** (seppur ripetutamente richiesti).

Per tutti questi motivi appare **paradossale e beffardo** che tra i CONSIDERATO dell'atto contro il quale si ricorre si scriva che la nota del GAL (prot. n. 109 del 13 giugno 2022), *"...non contiene elementi /argomentazioni utili a superare le motivazioni (mai esplicitate dal Servizio con una motivazione pertinente ma solo con una generica -non accogliibilità-) poste a base dell'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione delle risorse di cui all'oggetto..."*

Infine, il GAL Marghine, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e chiede che vengano fissate le modalità e una data precisa per esercitare questo diritto. Quindi l'affermazione contenuta tra i CONSIDERATO dell'atto contro il quale si ricorre *"...che la richiesta di visionare gli atti del procedimento, alla luce del contenuto della nota, deve ritenersi meramente strumentale ad un allungamento dei tempi di conclusione del medesimo..."* è da ritenersi un eccesso di potere non applicabile da parte della P.A. oltre che vagamente offensiva nei confronti del GAL.

Tanto premesso, si confida che, esperiti gli accertamenti ritenuti utili, il presente ricorso trovi accoglimento da parte del Direttore Generale.

Se invece diniegato, confidiamo che venga perlomeno integrato delle necessarie motivazioni, al fine di consentire a tutti i cittadini, non solo ai soci del GAL, di fare della PA e del suo operato una "casa di vetro", trasparente e pienamente controllabile da tutti.

In ottemperanza ai principi generali di economicità, trasparenza, imparzialità ed efficacia che reggono e ispirano l'attività amministrativa.

Macomer, 15 luglio 2022

Il Presidente del GAL Marghine

F.to Sergio Sulas



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

